



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13479 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Cc-Cnsr-Ufficio Concorso e Contenzioso, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Cnsr non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del provvedimento prot. n. 377194 /3-7 SEL della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 28.10.2019, di inidoneità del ricorrente, con esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale - n.

23 del 22 marzo 2019, recante la seguente motivazione :”La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso;

2. dei relativi verbali della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;

3. della Scheda di valutazione attitudinale, ad oggi non conosciuta, redatta dall'Ufficiale Perito Selettore;

4. della relazione psicologica, ad oggi non conosciuta, redatta in cieco dall'Ufficiale Psicologo;

5. del giudizio finale della Commissione per gli accertamenti attitudinali;

6. per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del Concorso in oggetto pubblicate sul sito web dell'Amministrazione dedicato al concorso;

7. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorchè non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti :

annullamento della graduatoria concorso.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

annullamento del provvedimento di riesame attitudinale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 il dott. Roberto Vitanza;

Il Collegio,

esaminata la chiesta misura cautelare, contenuta nei secondi motivi aggiunti al ricorso principale, osserva.

La p.a. ha sostituito i componenti la originaria Commissione con una in diversa composizione.

La prima censura avanzata dalla parte ricorrente circa la composizione della Commissione esaminatrice non può trovare accoglimento, atteso che la p.a. ha affermato che, ad eccezione del Presidente, non aveva la disponibilità di componenti che rivestivano un grado superiore a quello ricoperto dai precedenti membri dell'organo collegiale, così che ha indicato, per il riesame, ufficiali con una poziore iscrizione in ruolo, né, di contro, la parte ha dimostrato che la p.a. avrebbe potuto, nell'occasione, utilizzare ufficiali con un grado superiore.

Con riferimento, invece, alle censure afferenti alle modalità del riesame, svolto attraverso l'esame della precedente documentazione, il Collegio rileva che la questione sollevata presenta una evidente complessità che non può essere esaminata nella presente fase cautelare.

Pertanto, la questione sottoposta al Collegio, dovrà essere necessariamente scrutinata in maniera più approfondita attraverso il giudizio di merito, nell'udienza, peraltro, già fissata per il giorno 7 dicembre 2020.

Per ultimo ed ai fini di economia processuale, il Collegio autorizza l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami da effettuarsi sul sito internet dell'amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione/pubblicazione della presente ordinanza.

La richiesta dovrà contenere una copia del ricorso, dei due ricorsi per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), respinge la chiesta misura cautelare.

Ordina la integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicate nella parte motiva.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.